



REGOLAMENTO DI ATENEO PER IL RECLUTAMENTO DI TECNOLOGI A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 BIS DELLA LEGGE N. 240/2010

(Emanato con D.R. n. 26/2016 del 15/12/2016 pubblicato sul sito web di Ateneo in data 21/12/2016)

Art. 1 **Finalità**

1. Il presente regolamento disciplina le procedure di selezione per il reclutamento dei tecnologi a tempo determinato di cui all'art 24-bis della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, introdotto dall'art.54, comma 1, del DL 9 febbraio 2012, n.5, convertito nella Legge 4 aprile 2012, n.35, il relativo regime giuridico, l'attività che sono chiamati a svolgere ed il trattamento economico.
2. Ai fini di cui al comma 1, l'Università degli Studi di Milano (d'ora in avanti Università o Ateneo) può stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato con soggetti in possesso almeno del titolo di laurea e di una particolare qualificazione professionale in relazione alla tipologia di attività prevista.

Art. 2 **Oggetto del contratto e attività del tecnologo**

1. I contratti hanno ad oggetto lo svolgimento di attività di supporto sia tecnico sia amministrativo alle attività di ricerca nell'ambito di progetti di ricerca finanziati dall'Unione europea o da altri enti e organismi pubblici e privati.
2. In particolare, il Tecnologo svolge compiti di elevato contenuto tecnico e professionale a supporto delle attività di ricerca nell'ambito delle direttive impartite dal responsabile della ricerca stessa o dal responsabile della struttura di riferimento. Egli svolge, altresì, quelle attività di natura amministrativa strettamente connesse alla gestione dei progetti nel cui ambito si esplica l'attività di ricerca.
3. Secondo le competenze, i requisiti d'accesso alla selezione e il trattamento economico previsto, sono individuati due profili di tecnologo:
 - a) Il tecnologo di primo livello che svolge, nell'ambito delle direttive impartitegli, funzioni di progettazione, di elaborazione e di gestione correlate al progetto di ricerca assumendone la responsabilità;
 - b) Il tecnologo di secondo livello che svolge compiti di revisione, di analisi, di collaborazione tecnica correlati al progetto di ricerca assumendo la responsabilità della correttezza tecnica delle soluzioni adottate.

Art. 3 **Natura del rapporto**

1. Il rapporto di lavoro del Tecnologo è di natura subordinata e a tempo determinato e può essere a tempo pieno o a tempo parziale. Il relativo contratto ha la durata minima di 18 mesi ed è prorogabile per una sola volta e per un massimo di ulteriori tre anni. La durata complessiva del contratto nell'ambito dell'Ateneo non può in ogni caso essere superiore a cinque anni.
2. In nessun caso il rapporto di lavoro può eccedere i limiti di legge, né trasformarsi a tempo indeterminato e, ai sensi dell'art. 24 bis comma 5 della l. 240/2010, non può dar luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli del personale accademico o del personale tecnico-amministrativo dell'Università.
3. Il rapporto di lavoro è regolato dalle disposizioni vigenti in materia di lavoro subordinato, anche per quanto attiene al trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale, previsto per i redditi da lavoro dipendente.

Art. 4 **Incompatibilità**

1. Il contratto di cui al presente Regolamento non è cumulabile con altri contratti di lavoro subordinato e/o autonomi con enti pubblici o privati né con analoghi contratti con quest'Ateneo o con altre sedi universitarie o con strutture scientifiche private, né con il dottorato di ricerca, assegno di ricerca o altra attività di formazione post laurea. La posizione del tecnologo a tempo determinato è incompatibile con



l'esercizio del commercio e dell'industria; la posizione del tecnologo a tempo determinato in regime di lavoro a tempo pieno è incompatibile con l'esercizio dell'attività libero professionale.

2. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applica la disciplina prevista dalle disposizioni di cui all'art. 53 del D.Lgs. n.165/2001.

Art. 5

Attivazione della procedura

1. Le richieste per il reclutamento di tecnologi a tempo determinato, corredate dal progetto di ricerca per il quale il tecnologo deve operare e a carico del quale è posto il trattamento economico spettante allo stesso, sono proposte:
 - dal Consiglio del Dipartimento interessato e approvate con determina del Direttore Generale dell'Università;
 - dal Direttore Generale dell'Università e approvate dal Consiglio di Amministrazione nel caso di Progetti trasversali a tutto l'Ateneo con afferenza del tecnologo ai Servizi dell'Ateneo medesimo.
2. La delibera o l'atto di richiesta deve contenere i seguenti elementi:
 - il programma di ricerca in relazione al quale il tecnologo fornirà il supporto tecnico e amministrativo;
 - il profilo di tecnologo di primo o secondo livello da reclutare e la descrizione della relativa attività;
 - la durata del contratto, individuata in osservanza di quanto previsto dall'art. 3 del presente regolamento;
 - il regime di impegno richiesto (full time /part time e, in quest'ultimo caso la percentuale d'impegno);
 - le risorse destinate a garantire la copertura economica della spesa del contratto.

Art. 6

Trattamento economico

1. Il trattamento economico onnicomprensivo da corrispondere in tredici mensilità, spettante ai titolari dei contratti, è parametrato, in base ai requisiti richiesti, per il tecnologo di primo livello, al trattamento complessivo attribuito al personale della categoria EP, posizione economica EP3, per il tecnologo di secondo livello al trattamento complessivo attribuito al personale della categoria D, posizione economica D3 dei ruoli del personale tecnico-amministrativo delle università ed è così composto:
 - quota base, erogata a cadenza mensile per tredici mensilità;
 - quota accessoria pari al 15% del trattamento economico complessivo; l'importo sarà erogato sulla base della valutazione effettuata annualmente dal Responsabile della Struttura di riferimento in relazione agli obiettivi raggiunti.
2. L'onere complessivo del contratto, comprendente il trattamento economico spettante al tecnologo sia fondamentale che accessorio e ogni altro onere eventualmente previsto dal bando di selezione, è posto a carico dei fondi relativi ai progetti di ricerca finanziati dall'Unione europea o da altri enti e organismi pubblici e privati.
3. Gli importi indicati nel presente articolo possono essere modificati in coerenza con la normativa nazionale, con delibera motivata del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

Art. 7

Procedura selettiva

1. Il reclutamento dei tecnologi avviene previo espletamento di procedure pubbliche di selezione per titoli ed esami; ai relativi bandi, redatti sia in italiano sia in inglese, viene data pubblicità sul sito web dell'Università e su quelli del MIUR e dell'Unione Europea e su ulteriori siti idonei alla più ampia diffusione.
2. Il bando di indizione della procedura, emanato con determina del Direttore Generale dell'Università, contiene informazioni sulle specifiche funzioni del Tecnologo, sui diritti e i doveri e sul trattamento economico e previdenziale del medesimo, nonché sui requisiti di qualificazione richiesti e sulle modalità di valutazione delle candidature.



3. In particolare, nel bando sono indicati:
- la descrizione sommaria del programma di lavoro nell'ambito del quale il tecnologo fornirà il supporto tecnico e amministrativo;
 - la durata del contratto di lavoro e il trattamento economico;
 - la tipologia di contratto: se a tempo pieno o a tempo parziale e, in quest'ultimo caso, la percentuale d'impegno;
 - i requisiti e i titoli di ammissione alla selezione;
 - le lingue straniere richieste;
 - le modalità e i termini di presentazione delle domande di partecipazione;
 - gli eventuali documenti o autocertificazioni da presentare a cura dei candidati;
 - le prove d'esame e le relative modalità di espletamento come previsto dal successivo art. 9 del presente Regolamento nonché il punteggio attribuito ad ogni prova;
 - la valutazione minima per il superamento della prova;
 - i titoli valutabili;
 - il responsabile del procedimento;
 - le incompatibilità;
 - l'importo del contributo per la partecipazione alla selezione pubblica.
4. Le date, l'orario ed il luogo di svolgimento delle prove sono definiti nel bando, rivestendo valore di notifica ai candidati a tutti gli effetti di legge.
5. Dalla data di pubblicazione del bando decorre il termine di 20 giorni per la presentazione delle domande.
6. Ai sensi dell'art. 18, comma 1 lettere b) e c), della Legge n. 240/2010 e ss.mm.ii., sono esclusi dalla procedura selettiva coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento proponente, con il Rettore, con il Direttore generale, con un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.
- Sono in ogni caso esclusi dalla procedura selettiva coloro che abbiano un rapporto di coniugio con un professore appartenente al Dipartimento proponente, con il Rettore, con il Direttore generale, con un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

Art. 8 **Preselezione**

1. Qualora il numero dei candidati ammessi al concorso pubblico sia tale da pregiudicare il rapido e corretto svolgimento delle procedure concorsuali, ovvero ciò appaia comunque opportuno tenuto conto delle peculiari caratteristiche di ciascun concorso, può essere disposta l'effettuazione di una prova preselettiva, da effettuarsi secondo modalità previste nell'avviso di reclutamento.

Art. 9 **Requisiti di partecipazione**

1. Fermi restando i requisiti generali previsti dall'art. 2 del DPR 9.5.1994 n. 487 e ss.mm.ii., sono ammessi a partecipare alla procedura di selezione pubblica i candidati in possesso dei seguenti requisiti:
- tecnologo di primo livello:**
 - ✓ laurea di vecchio ordinamento o laurea specialistica (LS) conseguita ai sensi del D.M. 509/99 o laurea magistrale (LM) conseguita ai sensi del D.M. 270/2004 o laurea a ciclo unico conseguita ai sensi dei richiamati provvedimenti ministeriali e particolare qualificazione culturale e professionale in relazione all'attività da svolgere ricavabile da precedente esperienza lavorativa almeno biennale e/o da titoli post-universitari comunque specificati nel bando di concorso;
 - ✓ laurea triennale (L) conseguita secondo le modalità previste dal D.M. 509/1999 e dal D.M. 270/2004 e particolare qualificazione culturale e professionale in relazione all'attività da svolgere ricavabile da precedente esperienza lavorativa almeno triennale e/o da titoli post-universitari comunque specificati nel bando di concorso.
 - tecnologo di secondo livello:**
 - ✓ laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica (LS) conseguita ai sensi del D.M. 509/99 o laurea magistrale (LM) conseguita ai sensi del D.M. 270/2004 o laurea a ciclo unico conseguita



ai sensi dei richiamati provvedimenti ministeriali e particolare qualificazione culturale e professionale in relazione all'attività da svolgere ricavabile da precedente esperienza lavorativa almeno annuale e/o da titoli post-universitari comunque specificati nel bando di concorso;

- ✓ laurea triennale (L) conseguita secondo le modalità previste dal D.M. 509/1999 e dal D.M.270/2004 e particolare qualificazione culturale e professionale in relazione all'attività da svolgere ricavabile da precedente esperienza lavorativa almeno biennale e/o da titoli post-universitari comunque specificati nel bando di concorso.
2. Sono altresì ammessi i candidati che abbiano conseguito presso un'Università straniera una laurea dichiarata equipollente al titolo di studio richiesto dal bando secondo la vigente normativa in materia. È cura del candidato, pena l'esclusione, dimostrare l'equipollenza mediante la produzione del provvedimento che la riconosca.

Art. 10 **Prove concorsuali**

1. Le prove saranno volte a verificare la conoscenza degli argomenti d'esame, il possesso della qualificazione culturale e professionale richiesta in relazione all'attività di supporto alla ricerca da svolgere nonché il grado di conoscenza dei più diffusi *software* applicativi e della lingua inglese e/o di altra lingua straniera, secondo quanto stabilito dal bando di selezione.
2. La procedura prevede lo svolgimento delle seguenti prove:
 - una prova scritta che può essere a contenuto teorico-pratico;
 - una prova orale.
3. La Commissione giudicatrice ha a disposizione 100 punti così suddivisi:
 - 40 punti per i titoli come specificato al successivo art.11;
 - 30 punti per la prova scritta;
 - 30 punti per la prova orale.
4. Conseguono l'ammissione alla prova orale i candidati che abbiano riportato nella prima prova una votazione di almeno 21/30. La prova orale si intende superata con una votazione di almeno 21/30.
5. I risultati delle valutazioni delle prove e dei titoli saranno pubblicati sul sito web dell'Ateneo.
6. Il candidato che per qualunque motivo non si dovesse presentare a sostenere le prove di esame sarà automaticamente considerato rinunciatario alla procedura selettiva.

Art. 11 **Titoli valutabili**

1. Il bando di concorso prevede le seguenti categorie di titoli da valutare sino ad un massimo di 40 punti, purché attinenti alle attività del posto messo a concorso:
 - **titoli di studio e formativi massimo 15 punti:**
 - a) titoli di studio quali diploma di specializzazione post lauream, dottorato di ricerca, master universitario, corso di perfezionamento universitario, se non richiesti dal bando come requisito per l'accesso e utilizzato a tal fine dal candidato (massimo 10 punti);
 - b) attestazioni di attività formative con valutazione finale rilasciati a seguito di frequenza di corsi di formazione professionale organizzati da Pubbliche Amministrazioni o Enti privati (massimo 5 punti).
 - **titoli professionali massimo 15 punti:**
 - a) esperienze professionali maturate nell'ambito di rapporti di lavoro subordinato presso Università, soggetti pubblici o privati o nello svolgimento di attività libero professionali/collaborazioni/attività imprenditoriali svolte in proprio, di pertinenza del posto messo a concorso. L'esperienza professionale deve essere valutata per il periodo eccedente quello richiesto come requisito di accesso e utilizzata a tal fine dal candidato.
 - **titoli di qualificazione tecnica o specialistica massimo 10 punti:**
 - a) pubblicazioni scientifiche: articoli pubblicati su riviste scientifiche, comunicazioni pubblicate in atti di congressi, libri o contributi a libri, brevetti (massimo 8 punti);
 - b) partecipazione, in qualità di relatore, a convegni, a corsi e a seminari (massimo 2 punti).



2. La valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri, è effettuata dopo la prova scritta e prima che si proceda alla correzione degli elaborati
3. Il risultato della valutazione dei titoli è pubblicato sul sito web di Ateneo prima dello svolgimento della prova orale.

Art. 12

Commissione giudicatrice

1. La Commissione giudicatrice della selezione è nominata con determina del Direttore Generale sentito il Direttore del Dipartimento di riferimento.
2. L'incarico di commissario è attribuito tenendo conto prioritariamente della professionalità e della competenza sulle materie oggetto del concorso conciliando tali criteri con una logica di rotazione degli incarichi. A tal fine il componente individuato non può ricoprire analogo incarico per un periodo di due anni dalla data relativa alla precedente nomina, a meno di casi particolari in cui siano richieste professionalità specifiche. Per quanto riguarda la funzione di segretario di Commissione, l'incarico è attribuito al personale compreso nell'apposito Albo dei segretari delle commissioni giudicatrici.
3. Le Commissioni sono costituite da tre membri e sono composte da un presidente e da due componenti esperti nelle materie oggetto del concorso, scelti tra docenti, ricercatori, dirigenti, personale tecnico amministrativo dell'Ateneo ed estranei all'Amministrazione universitaria. Almeno un terzo dei componenti della Commissione deve essere individuato tra il personale docente e tecnico amministrativo estraneo alla struttura di riferimento. I componenti scelti tra il personale tecnico amministrativo devono rivestire una categoria e posizione economica almeno pari o superiore a quella del posto a concorso.
4. Ai sensi del D. Lgs. 165/2001 art. 35 e ss.mm.ii, non possono fare parte della Commissione i componenti degli organi di governo dell'Ateneo, coloro che ricoprono cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali. Almeno un terzo dei posti di componente, salva motivata impossibilità, è riservato alle donne. Ai sensi del D. Lgs. 165/2001 art. 35 bis non possono fare parte della Commissione coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del Libro secondo del Codice penale.
5. Alle Commissioni, come sopra composte, possono essere affiancati degli esperti per l'accertamento delle conoscenze linguistiche e/o informatiche. Del parere espresso dai predetti esperti, le Commissioni terranno conto in sede di attribuzione del punteggio.

Art. 13

Lavori della Commissione

1. Le Commissioni dovranno concludere i lavori entro tre mesi dalla data dell'insediamento che coincide con la seduta preliminare.
2. Qualora i lavori non siano conclusi nel termine suddetto, il Direttore Generale può concedere una proroga valutati i motivi di richiesta da parte del presidente della Commissione, ovvero con provvedimento motivato, avviare le procedure per la sostituzione dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo nel contempo un nuovo termine congruo per la conclusione dei lavori.
3. Le Commissioni, prima dello svolgimento delle prove concorsuali e nell'ambito del programma d'esame previsto dal bando di concorso, elaborano le tracce della prova scritta e i quesiti da porre ai candidati alla prova orale previa estrazione a sorte e stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove stesse. I criteri e le modalità di valutazione delle prove e dei titoli devono essere formalizzati nei relativi verbali al fine di motivare i punteggi da attribuire ai titoli e alle singole prove.

Art. 14

Formazione della graduatoria e approvazione atti

1. La graduatoria finale di merito è approvata con determina del Direttore Generale, previa verifica degli atti concorsuali da parte dell'Ufficio competente, e pubblicata sul sito web dell'Ateneo. Il punteggio



finale è dato dalla somma dei voti riportati nella prova scritta, nella prova orale e nella valutazione dei titoli.

2. In caso di parità di merito nella somma del punteggio conseguito nelle prove e nella valutazione dei titoli, la scelta del vincitore è determinata dai titoli di preferenza previsti dall'art. 5 comma 4 del DPR 487/94 ss. mm.ii..
3. Dalla data di pubblicazione della graduatoria finale sul sito web dell'Ateneo, decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 15

Stipula del contratto

1. I candidati utilmente collocati nella graduatoria stipulano con l'Ateneo un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno o parziale, regolato dalle disposizioni vigenti in materia, anche per quanto attiene al trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale previsto per i redditi da lavoro dipendente.
2. Il contratto di lavoro subordinato a tempo determinato che si instaura con il tecnologo è sottoscritto dal Direttore Generale e deve contenere le seguenti indicazioni:
 - La data di inizio e di conclusione del rapporto di lavoro;
 - L'ambito di attività;
 - Il trattamento economico a.l. di cui al vigente CCNL del Comparto di afferenza del personale amministrativo e tecnico dell'Università;
 - La struttura di afferenza.

Art. 16

Cessazione del rapporto di lavoro

1. La cessazione del rapporto di lavoro è determinata dalla scadenza del termine o dal recesso di una delle parti qualora si verifichi una causa che, ai sensi dell'art. 2119 del Codice Civile, non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto.

Art. 17

Norme finali

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si applica la disciplina prevista dal codice civile, dal vigente CCNL del Comparto di afferenza del personale amministrativo e tecnico dell'Università, dalle leggi vigenti in materia di pubblico impiego, con particolare riferimento al D. Lgs. n.165/2001 e ss.mm.ii. e alla Legge 240/2010 e ss.mm.ii..
2. Il presente regolamento è approvato ed eventualmente modificato dal Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Senato Accademico.
3. Il regolamento è emanato con Decreto del Rettore ed entra in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione sul sito web dell'Ateneo.